



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 23, del mese di Dicembre alle ore 13:15, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 45275/2016 DECRETO N. 161

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - "PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART.15 - L.R. N.47/78". DELIBERAZIONE DEL C.C. N.52 DEL 08.06.2016: FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 ESS.MM.II. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

Vista la Variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Savignano sul Rubicone, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 08/06/2016, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., *“Piano Regolatore Generale. Adozione di Variante al P.R.G. ai sensi dell'art.15 - L.R. n.47/78.”*, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 25.08.2016 e assunta al prot. n. 31659 in medesima data (Fascicolo n. 2016/07.04.01/25);

PREMESSO che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.P. n. 8928 del 2004, e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- il Comune di Savignano sul Rubicone, con i Comuni di Gatteo e San Mauro Pascoli, ha avviato il percorso di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell'Unione Rubicone e mare – per adeguare la propria strumentazione urbanistica alla L.R. 20/2000, concludendo la Conferenza di Pianificazione di cui data 08.05.2014 sottoscrivendo con questa Provincia l'Accordo di pianificazione in data 24.05.2014;

Atteso che:

- ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottate e approvate le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente;
- ai sensi dell'art. 41, comma 4bis, *nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge, i Comuni possono predisporre un'unica variante specifica al PRG, che presenti carattere di urgenza, per comprovate ragioni di interesse pubblico, e che risulti conforme al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. La variante è esaminata dalla conferenza di pianificazione, congiuntamente alla documentazione attinente al piano strutturale. Essa può essere adottata ed approvata, ai sensi del previgente articolo 14 della legge regionale n. 47 del 1978, a seguito della conclusione della conferenza di pianificazione e della stipula dell'accordo di pianificazione e tenendo conto dei contenuti dell'accordo stesso.*

Visto che la variante consiste in:

1 - Aggiornamento della cartografia del PRG a seguito dell'avvenuta approvazione di varianti urbanistiche intervenute nel tempo e precisamente:

- AGGIORNAMENTO 01 - Delibera C.C. n. 12 del 25.02.2014 (piano particolareggiato relativo al Programma Integrato di intervento – comparto 4);
- AGGIORNAMENTO 02 - Delibera C.C. n. 23 del 04.04.2014 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata PRU11 – Via Emilia ovest – Via Moroni;
- AGGIORNAMENTO 03 - Delibera C.C. n. 114 del 24.11.2014 – progetto Hera potenziamento impianto Via Cesolino;
- AGGIORNAMENTO 04 Delibera C.C. n. 105 del 13.10.2015, Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata – zona BR -Via Manzi – Via Rubicone Dx;

Tali modifiche consistono nel mero adeguamento cartografico delle tavole di PRG, in quanto le

corrispondenti varianti sono state approvate solamente con lo stralcio cartografico.

2 – Aggiornamento della cartografia del PRG dovuto a previsioni urbanistiche attuate e precisamente:

- AGGIORNAMENTO 05 - PRU 2 – Valle Ferrovia: trasformazione della zona G1 di progetto a zona G1 esistente;
- AGGIORNAMENTO 06 - Zona D1 – Via Oslo: individuazione specifica dell'area ceduta e acquisita come parcheggio pubblico da zona D1 a zona G1;
- AGGIORNAMENTO 07 - Zona D7 - Via Bastia : individuazione specifica dell'area ceduta e acquisita come parcheggio pubblico da zona D7 a zona G1;
- AGGIORNAMENTO 08 - Zona PRU-1 - Via Varsavia: individuazione specifica dell'area ceduta e acquisita come parcheggio pubblico a zona G1; la modifica cartografica è accompagnata dall'aggiornamento della scheda PRU n. 1 delle NTA;
- AGGIORNAMENTO 09 - Zona D2 – 15 Via Alberazzo: è stato individuato il tracciato della pista ciclabile da “progetto” a “esistente” e la simbologia di “strada fuori comune”;

3 – Correzione di errori di rappresentazione cartografica:

- Area 1 – Via Romea: è stata eliminata la zonizzazione F1 nell'aiuola spartitraffico lungo la Via romea, al confine con il Comune di Gatteo;
- Area 2 – Fiumicino Via Danubio: è stata corretta la zona G1 da esistente a zona G1 di progetto, in quanto di proprietà privata e riferita ad una specifica disciplina;
- Area 3 – Via Montesole: modifica di un'area zonizzata da G1 esistente a G1 di progetto;
- Area 4 – Via F.lli Cervi: modifica di una zona G1 esistente a zona BR, secondo Deliberazione di Consiglio Comunale n. 234 del 3/12/1988;
- Area 5 – Via Sogliano – Via Castelvecchio: modifica zona G1 esistente a zona verde privato, in quanto area privata, la cui conformazione non consente una congrua fruibilità come servizio pubblico attrezzato;
- Area 6 – Via Emilia Ovest – Impianto di distribuzione carburanti: modifica della zona G1 a zona D5 come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 17.06.2015;

4 – Modifiche alla destinazione urbanistica

- proposta 1: Modifica al tracciato della Via Emilia Ovest nel punto di confine tra il Comune di Savignano e quello di Longiano, sulla base dell'approvazione del progetto avvenuta con Determina Dirigenziale n. 1272 del 05.06.2012 e rettificata con Determina Dirigenziale n. 2330 del 30.10.2012;
- proposta 2: sostituzione del tracciato della Via Emilia bis con un “corridoio di fattibilità” in conformità a quanto definito nella strumentazione urbanistica sovraordinata (PTCP e PRIT): ciò comporta l'eliminazione delle rotatorie e delle fasce di rispetto dalla cartografia di piano;
- proposta 3: modifica da zona B1 a zona G1 e a Verde privato, quest'ultima in conseguenza al Piano delle Alienazioni 2016-2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 23.12.2015;
- proposta 4: nuova destinazione urbanistica a verde privato di un frustolo di zona classificata come viabilità (Via M.L. King) in conseguenza al Piano delle Alienazioni 2016-2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 23.12.2015;
- proposta 5 – modifica viabilità – Via Montesole: nuova destinazione urbanistica a strada esistente di un tratto di viabilità di progetto, a seguito della realizzazione dei lavori di riqualificazione di Viale della Repubblica e modifica della circolazione stradale che ha, con istituzione di sensi unici;
- proposta 6: accoglimento di un'osservazione da parte di privati relativa al comparto C2-12: due porzioni del comparto vengono sottratte all'edificazione e destinate a verde privato. L'area verrà sottratta alla superficie del comparto, modificando proporzionalmente i dati

- urbanistici della scheda di PRG;
- proposta 7: una piccola porzione di zona D1 produttiva di completamento viene rizonizzata come zona G1 esistente a seguito di richiesta dei privati;

5 – Aggiornamento delle schede di PUA:

- PUA 7 – sottozona D2: è stato eliminato il riferimento al PUA 8 per la realizzazione di opere di sistemazione ed allargamento stradale (via Pulida), stante l'avvenuto stralcio del suddetto PUA 8 in sede di Variante Generale;
- PRU7: si riporta la scheda relativa al PRU7 modificata in modo erroneo a seguito della variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/09/2013; la modifica comporta la rimodulazione, in incremento, della S.T., del volume massimo edificabile e degli standard;

6 – Recepimento di Varianti al PRG in corso:

- Zona D2, modificata a seguito di variante ex art. A14 bis della L.R. 20/2000 (istanza abbondanza Tiberio); contestualmente è modificata la scheda del PUA 9 limitrofo;
- Comparto PRU7, a seguito della Variante ai sensi dell'art. 16-bis della L.R. 37/2002 che introduce il progetto di pista ciclopeditonale lungo la SP 11 Via della resistenza)

7 – Modifica alle norme Tecniche di attuazione

Sono stati modificati alcuni riferimenti normativi o lessicali errati in particolare:

- Art. 25 Standard urbanistici: recepimento delle riserve Provinciali effettuate al procedimento di Variante Generale al PRG;
- Art. 59 Interventi ammessi in zone agricole: correzione dell'errore materiale ricondotto alla variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/09/2013;
- Art. 62 Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale: per errore materiale nella variante approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/09/2013 era rimasto il numero dell'articolo errato;

8 – Aggiornamento della Capacità insediativa residenziale

Al fine di aggiornare il dato sul dimensionamento del PRG è stata proposta una tabella riepilogativa e riassuntiva della capacità insediativa residua da riferirsi alla presente Variante del PRG.

Preso atto che la Variante, adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii., con le procedure di cui all'art. 21 della L.R. n. 47/78 e ss.mm.ii., è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di variante al PRG 2016;
- Norme tecniche di attuazione – testo coordinato;
- Schede relative ai Comparti – aggiornamento 2016;
- Rapporto preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

Richiamato che:

- come disposto dall'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., sulle varianti specifiche al PRG la Provincia formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni, la Provincia esprime altresì il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L. 64/1974 e ss.mm.ii. ed all'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;

Richiamato, altresì, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- rispetto agli adempimenti previsti dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., i contenuti della Variante urbanistica in oggetto sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, della L.R. 9/2008, sui piani approvati dai Comuni la Provincia è l'autorità competente ad esprimersi in merito alla valutazione ambientale, come disciplinata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Provincia, quindi, in quanto autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo la Variante al PRG dalla procedura di VAS cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Dato atto che, in relazione al presente procedimento di Variante:

- il Comune di Savignano ha trasmesso il parere di ARPAE e AUSL sulla variante urbanistica con nota Prot. 43003 del 30/11/2016;

Esaminati i contenuti del Rapporto preliminare finalizzato alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S.:

Il Rapporto preliminare è stato suddiviso in:

- aggiornamenti dovuti a varianti urbanistiche approvate per stralci: per tali aree è già stato redatto e valutato un apposito rapporto ambientale per cui l'Amministrazione comunale non ritiene di dover duplicare le analisi già effettuate;
- aggiornamenti dovuti a previsioni urbanistiche attuate: la variante propone solamente aggiornamenti cartografici per cui l'Amministrazione comunale non ritiene di dover effettuare analisi di carattere ambientale trattandosi di una mera ricognizione e aggiornamento dello strumento urbanistico;
- errori di rappresentazione aree G- servizi Pubblici di Quartiere ed F – Servizi pubblici di interesse Generale: trattasi di correzione di errori di definizione da esistenti a progetto e viceversa e pertanto l'Amministrazione comunale ritiene che gli impatti ambientali siano influenti;
- Altre modifiche: la variante propone modifiche alla viabilità, all'attuazione del piano delle alienazioni e all'accoglimento di due istanze di privati; le dimensioni, e la valenza delle modifiche sono tali da non generare impatti sull'ambiente;
- Modifiche normative: le modifiche normative introdotte non comportano cambi di destinazione d'uso e/o aumento di carico urbanistico risultando pertanto influenti dal punto di vista ambientale;

Il Rapporto Ambientale preliminare conclude che non si ravvisano elementi di incompatibilità né in funzione degli ambiti di riferimento su cui le modifiche incidono né a livello di Pianificazione sovraordinata. La Variante complessivamente non aumenta i carichi urbanistici si ritiene pertanto escludibile dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il Comune ha prodotto la seguente attestazione in ordine alle problematiche geologiche, a firma del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi Patrimonio e Urbanistica con nota prot. n. 0028320 del 30/11/2016:

- *“le modifiche introdotte con la presente variante sono già state valutate da altri procedimenti o sono influenti dal punto di vista geologico”;*

Verificato l'iter amministrativo:

lo strumento urbanistico in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 08/06/2016, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/1978, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo.

Verificata la completezza degli atti:

la Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- con nota assunta al Prot. Prov. n. 44029 del 07/12/2016 è stata prodotta la dichiarazione del Dirigente attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non interessa aree:
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede”;
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “Vincolo per scopi idrogeologici”;
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;
- Il Comune ha dichiarato altresì l'avvenuta comunicazione della Variante, in data 25/08/2016, alle seguenti autorità militari:
 - Comando 1^a Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari – Bologna;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificata l'acquisizione del parere favorevole con osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori allegato alla nota inviata dal Comune in atti al prot. prov.le n. 43003 del 03/11/2016.

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;**Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:**

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- “Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 1/3 del 27.04.2016;

CONSIDERATO

A) OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.

Preso atto che la Variante propone più che altro l'aggiornamento della cartografia in seguito all'approvazione di variante specifiche al PRG e/o all'attuazione di previsioni urbanistiche nonché la correzione di errori cartografici;

Dato atto che le ulteriori proposte sono relative alla modifica della viabilità ed ad altre opere di modesta entità, tra le quali all'accoglimento di due osservazioni di privati;

Posto che tutte le previsioni/opere determinano complessivamente una riduzione della nuova edificabilità e non incidono sulla dotazione di standard pubblici;

Questa Amministrazione ritiene tuttavia di dover segnalare che la rappresentazione cartografica relativa alla proposta 2 - “*sostituzione del tracciato della Via Emilia bis con un “corridoio di fattibilità”*” è stata identificata con il solo tracciato (corrispondente ad una linea) della Via Emilia bis; avendo eliminato dalla cartografia le fasce di rispetto stradale, che assicuravano di fatto l'inedificabilità dell'area, non si può ritenere garantita la realizzazione in quel territorio della futura Via Emilia bis.

A.1 Alla luce di ciò si chiede all'Amministrazione Comunale di rappresentare nella cartografia di PRG un corridoio con idonea ampiezza che salvaguardi l'inserimento della futura Via Emilia Bis in conformità con quanto pianificato sia dal Piano Provinciale (P.T.C.P.) che dal Piano Regionale Infrastrutture e Trasporti (P.R.I.T.).

B) DECISIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

Dato atto che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 12/12/2016 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del

riferimento da sottoporre al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

Atteso che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (**A.R.P.A.**) Sezione Provinciale di Forlì– Cesena;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (**A.U.S.L.**) Dipartimento Sanità Pubblica;

Visto che il Comune ha trasmesso a tali Enti il “Rapporto ambientale preliminare”;

Dato atto che (**A.R.P.A.**) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena con nota PGFC Arpae 12659 del 29/08/2016 ha espresso il seguente parere: *“in merito all'oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, si ritiene che la variante non debba essere sottoposta a valutazione ambientale strategica.”*. La nota ribadisce inoltre il parere espresso in commissione Strumenti Urbanistici del Dipartimento Sanità Pubblica.

Valutata, in rapporto alla entità e natura delle opere della Variante in oggetto, complessivamente esaustiva la trattazione contenuta nel rapporto preliminare ;

Ritenuto di poter convenire con la stessa amministrazione procedente sulla non assoggettabilità della presente variante a procedura di VAS, esclusa anche dagli stessi soggetti ambientali con le seguenti prescrizioni:

B.1 A seguito della DGR 201/2016 “Approvazione della direttiva concernente *Indirizzi territoriali dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane*” la Regione ha stabilito che al fine del rilascio dell'espressione della Valutazione ambientale del Piano il Gestore del Servizio Idrico integrato ATERSIR esprime il proprio parere sul Piano quale soggetto competente in materia ambientale a seguito della presentazione di specifica verifica di conformità agli indirizzi contenuti nella direttiva citata; **si ritiene pertanto necessario prima dell'approvazione della variante adempiere a tale disposizione Regionale;**

B.2 Si richiamano infine tutte le prescrizioni di carattere ambientale già formulate nei precedenti atti di valutazione delle Varianti al PRG di cui si propone l'aggiornamento cartografico;

Pertanto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritiene **che la Variante in oggetto possa essere esclusa, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Richiamate le premesse narrative;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 08/06/2016 secondo le procedure di cui all'art. 15 comma 4 lettera c) della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., risulta completa di tutti gli elementi costitutivi ed i pareri la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

- 1. di formulare l'osservazione ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., di cui al punto da A.1) espressa nella sezione A) della soprastante parte narrativa.**
- 2. di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni di cui ai punti da B.1) e B.2) espresse nella sezione B) della soprastante parte narrativa.**
- 3. di trasmettere il presente atto al Servizio Associato Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 45275 del 2/12/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Bagnato Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

La sottoscritta Alessandra Guidazzi – Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L. 241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 19/12/2016

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 23/12/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA